



COMUNE DI CAPRIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNO** del mese di **LUGLIO**, alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CHIRIO Paolo	SINDACO	SÌ
2. TUFFANELLI Cinzia	CONSIGLIERE	SÌ
3. CIASCA Francesco	CONSIGLIERE	NO
4. ROCCI Lorenzo	CONSIGLIERE	SÌ
5. RIZZO Davide	CONSIGLIERE	SÌ
6. MORETTA Marco	CONSIGLIERE	SÌ
7. COSTANTINO Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
8. BRONZINO Mauro	CONSIGLIERE	SÌ
9. BORGHETTO Alberto Franco	CONSIGLIERE	SÌ
10. TORTONE Paola	CONSIGLIERE	SÌ
11. BININI Renata	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza: **IL SINDACO CHIRIO Paolo.**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **BENEDETTI Dr.ssa Franca.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del C.C. n. 33 del 01/07/2014

Oggetto: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.

Il Sindaco precisa che in molti comuni della valle è già stata proposta la deliberazione di trasformazione di Smat da società per azioni pubblica in Azienda Speciale Consortile, per dare seguito al risultato del Referendum sull'acqua, trasformando anche l'attuale Statuto di Smat . Da quindi lettura della proposta di delibera.

Infine comunica che ha partecipato alla recente Assemblea dei Soci e tra i vari enti presenti una società partecipata da Smat sta già cambiando la sua struttura per recepire le direttive post referendum.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale di Caprie intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.”

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni Azionisti. Tanto più che non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici.

L'Unione Europea riconosce infatti che “[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)” recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi”. (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008]. Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo " non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con sentenza N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014 che ha “enunciato i seguenti principi di diritto:

- a) *l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.”*
- b) *a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 9, co.6, d.l. n. 95/2012, è consentita la liquidazione di una società di capitali e la costituzione ex novo di un'azienda speciale consortile.*

Considerato che:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : “Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)”.

L'art.10 recita inoltre che: *“I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”.*

Un principio che ha trovato larghissima conferma popolare nell'esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali risulta invece che, a distanza di quasi tre anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani. Fanno lodevole eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell'Azienda Speciale “ABC - Acqua Bene Comune” e le prime deliberazioni già adottate in tal senso da alcuni Comuni del nostro territorio, come Busano, Nichelino, Rivalta, Villar Focchiardo e Villar Dora, mentre la deliberazione del Comune di Torino di “avvio alla trasformazione...” è tuttora in corso.

Non esiste quindi impedimento alcuno affinché SMAT ritorni ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i.. La SMAT Spa, infatti, deve avere come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

Con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, l'attività di SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

A queste finalità, coerenti con l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, si rendono necessarie delle significative e rilevanti modifiche dello Statuto SMAT e della Convenzione tra i soci che vanno rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione, tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico.

Nelle more dell'auspicata trasformazione va quindi modificato l'Art. 17,2 relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

E poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va quindi eliminata la modalità "in house providing" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.

Dato atto che il presente atto ad indirizzo politico non necessita di parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri astenuti n. =
Consiglieri favorevoli n. 10
Consiglieri contrari n. =

DELIBERA

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati

3. di chiedere ai soci della SMAT SpA, la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro

4. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato più sopra

5. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.

6. di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMAT SpA in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

a) STATUTO SOCIALE

TITOLO V: assemblee - ART. 17 – Assemblea – Diritto di voto – Quorum

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

Art. 2 – Destinazione degli utili è sostituito dal seguente:

L'utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario dell'Azienda stessa.

Art. 3 - Compagine societaria

Le parole : “In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...,” sono cancellate.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL SINDACO
F.to: CHIRIO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BENEDETTI Dr.ssa Franca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì, 07/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTI Dr.ssa Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art.134, c.3. D.L.vo 267/2000*)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134, c.4 D.L.vo 267/2000*)

VISTO: IL SINDACO
F.to: CHIRIO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BENEDETTI Dr.ssa Franca

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, 07/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTI Dr.ssa Franca